
REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia



Leggi e regolamenti regionali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- I) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

SOMMARIO

"Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti".

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 30 aprile 2019, n. 16 "Promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo e della buona salute"
LEGGE REGIONALE 30 aprile 2019, n. 17 "Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo"
LEGGE REGIONALE 30 aprile 2019, n. 18 "Norme in materia di perequazione, compensazione urbanistica e contributo straordinario per la
riduzione del consumo di suolo e disposizioni diverse"
LEGGE REGIONALE 30 aprile 2019, n. 19
"Integrazioni alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 3 (Disposizioni in materia di attività irrigue e forestali), commissariamento dell'Agenzia per le attività irrigue e forestali (ARIF) e abrogazione
dell'articolo 11 della legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa
nel territorio della regione Puglia)"30

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 30 aprile 2019, n. 16

"Promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo e della buona salute".

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1 Finalità

- 1. La Regione Puglia, in conformità ai principi costituzionali e ai propri principi statutari, riconosce e valorizza il ruolo delle persone anziane, al fine di promuovere la solidarietà, la cooperazione tra le generazioni, la partecipazione alla vita sociale, civile, economica e culturale.
- 2. La Regione favorisce la costruzione di percorsi per l'autonomia e il benessere psicofisico, economico e sociale, nell'ambito dei contesti di vita degli anziani.
- 3. La Regione valorizza le esperienze formative, cognitive e professionali conseguite e accumulate dalle persone anziane nel corso della vita, nonché il loro patrimonio di relazioni personali, di esperienze e conoscenze.

Art. 2 Definizione

1. Ai fini della presente legge si intende per invecchiamento attivo: il processo che promuove la capacità del soggetto di esprimere la propria identità e di ridefinire e aggiornare il proprio progetto e contesto di vita in relazione ai cambiamenti inerenti la propria persona e di affermare il valore della propria storia ed esperienza nel corso dell'invecchiamento, favorendo così un contributo attivo alla comunità di appartenenza.

Art. 3 Programmazione degli interventi

1. La Regione persegue le finalità della presente legge mediante la programmazione, in favore delle persone anziane, di interventi coordinati e integrati nel campo della prevenzione, della cura e della tutela della salute, della promozione sociale, del lavoro, della formazione permanente, della cultura e del turismo sociale, dello sport e del tempo libero, dell'impegno civile e del volontariato, nonché delle politiche abitative e ambientali.

- 2. La Giunta regionale approva un programma triennale di azioni per l'invecchiamento attivo che integra il Piano regionale delle politiche sociali di cui all'articolo 9 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia).
- 3. Per l'approvazione del programma triennale per l'invecchiamento attivo la Giunta regionale adotta il metodo della concertazione tra i diversi livelli istituzionali e le organizzazioni sindacali confederali e dei pensionati maggiormente rappresentative, gli organismi di rappresentanza del volontariato e della cooperazione sociale, le associazioni delle famiglie e degli utenti della Regione Puglia.
- 4. Le modalità di partecipazione alle diverse fasi del Programma triennale, da parte del partenariato socioeconomico, in particolare a quelle di verifica dell'attuazione in itinere e monitoraggio delle azioni intraprese, restano quelle previste dal Piano regionale delle politiche sociali.

Art. 4

Soggetti attuatori

- 1. La Regione realizza gli interventi previsti dalla presente legge avvalendosi della collaborazione di:
 - a) comuni, singoli o aggregati;
 - b) aziende sanitarie e aziende pubbliche di servizi alla persona;
 - c) centri servizi e strutture residenziali;
 - d) istituzioni scolastiche e universitarie e organismi di formazione accreditati;
 - e) organizzazioni sindacali confederali e dei pensionati, associazioni e organizzazioni di rappresentanza delle persone anziane;
 - f) associazioni di tutela dei diritti dei cittadini, dei consumatori e degli utenti;
 - g) enti del Terzo settore.

Art. 5

Politiche familiari e per la partecipazione attiva

- 1. La Regione riconosce la famiglia come risorsa fondamentale nelle politiche di invecchiamento attivo. A tal fine:
 - a) promuove ogni azione utile rivolta a supportare in modo integrato le famiglie per la permanenza più a lungo possibile nel contesto domiciliare della persona anziana in alternativa al ricovero in strutture di cura residenziali;
 - b) promuove e sostiene la diffusione della figura del caregiver familiare;
 - c) favorisce l'inserimento delle famiglie all'interno di reti di auto-organizzazione dei servizi a favore dell'invecchiamento attivo.

Art. 6

Formazione permanente

- 1. La Regione individua nell'educazione e nella formazione permanente una modalità fondamentale per vivere da protagonisti la longevità e pertanto:
 - a) incentiva la formazione inter e intra generazionale e tra appartenenti a culture differenti, riconoscendo e promuovendo il valore della differenza di genere;

- b) favorisce le attività dei sindacati confederali e dei pensionati, delle associazioni di volontariato e delle università della terza età, comunque denominate;
- c) valorizza e sostiene le attività di formazione dirette all'educazione permanente anche attraverso gli enti del Terzo settore;
- d) promuove la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione continua di tutti i soggetti che operano nell'interesse delle persone anziane.
- 2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione promuove la sottoscrizione di protocolli operativi con le istituzioni scolastiche e universitarie, gli organismi di formazione accreditati per la realizzazione di percorsi formativi finalizzati a:
 - a) ridurre il divario digitale generazionale e favorire l'accesso diretto alle tecnologie promuovendo l'acquisizione di risorse e conoscenze della rete informatica;
 - b) promuovere corretti stili di vita, di sana e corretta alimentazione e di consumo sostenibile, nonché di gestione efficace delle proprie risorse, anche economiche;
 - c) perseguire la sicurezza domestica e stradale;
 - d) promuovere azioni di contrasto alle dipendenze, di prevenzione e contrasto di truffe e raggiri;
 - e) favorire lo sviluppo delle capacità e competenze delle persone anziane in programmi di impegno sociale e in forme di sostegno, accompagnamento e trasporto sociale di persone in disagio o in difficoltà:
 - f) sostenere la realizzazione di progetti che prevedano la partecipazione e la messa a disposizione da parte delle persone anziane del proprio tempo, talento, esperienza e conoscenza nella trasmissione dei saperi alle generazioni più giovani.

Art. 7 Prevenzione, salute e benessere

- 1. La Regione sostiene, promuove e definisce la programmazione e la co-progettazione di azioni e interventi sostenibili, volti sia a prevenire l'insorgenza di condizioni di fragilità che a mantenere il benessere bio-psico-sociale durante l'invecchiamento della persona, favorendo la diffusione di stili di vita sani e l'educazione motoria, fisica e psicosomatica.
- 2. La Regione promuove e valorizza, in modo particolare attraverso la collaborazione dei soggetti attuatori di cui all'articolo 4, iniziative per la salute, la partecipazione, il sostegno e la protezione della persona anziana tese a:
 - a) prevenire i fenomeni di esclusione, isolamento sociale e autosvalutazione legati alla perdita di status, agevolando una vita di relazione attiva, garantendo e facilitando programmi di comunicazione efficaci, favorendo la diffusione di spazi culturali e luoghi di incontro, socializzazione ed espressività;
 - b) favorire il miglioramento dell'equilibrio fisico e psicologico e la socializzazione attraverso iniziative di attività motoria e sportiva;
 - c) promuovere azioni per lo sviluppo di programmi di edilizia sociale finalizzati a favorire l'inclusione e il benessere abitativo delle persone anziane;
 - d) attuare programmi e campagne di informazione ed educazione sanitaria per la conoscenza degli stili di vita sani e delle buone abitudini, con particolare attenzione alle patologie che incidono negativamente sui processi di invecchiamento, attraverso percorsi facilitati di accesso ai servizi sociosanitari e programmi di prevenzione alle cronicità;
 - e) superare le logiche assistenzialistiche, limitando l'ospedalizzazione impropria e favorendo l'appropriatezza degli inserimenti in strutture assistenziali residenziali, quando necessario;
 - f) favorire politiche sociali e socio-assistenziali in favore e a supporto degli interventi domiciliari, anche

attraverso la domotica e il telesoccorso, al fine di prevenire l'allontanamento precoce dal contesto abituale di vita.

Art. 8 Cultura e turismo sociale

1. Al fine di favorire la fruizione del patrimonio storico, artistico, paesaggistico e ambientale della Puglia, la Regione promuove iniziative culturali e di turismo sociale, facilitando l'accesso e la partecipazione delle persone anziane a eventi musicali, di teatro, di cinema, mostre e musei.

Art. 9 Clausola valutativa

- 1. Entro il 31 dicembre di ogni anno, a partire dal secondo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il presidente della Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale sulla sua attuazione e sui risultati raggiunti.
- 2. A tal fine il presidente della Giunta regionale presenta alla commissione consiliare competente apposita relazione con riferimento:
 - a) allo stato di attuazione del programma con evidenza per ambito di azione degli interventi realizzati e avviati e dei relativi finanziamenti utilizzati, nonché il livello di coinvolgimento raggiunto, in modo particolare delle realtà associative e dei comuni;
 - b) alle eventuali criticità emerse in sede di programmazione e di attuazione degli interventi e il grado di coordinamento e integrazione raggiunti anche con riferimento alle reti solidali realizzate.
- 3. La relazione è resa pubblica mediante pubblicazione sul sito web del Consiglio regionale.

Art. 10 Giornata regionale per l'invecchiamento attivo

1. È istituita la "Giornata regionale per l'invecchiamento attivo", in occasione della ricorrenza della nascita del Premio Nobel Rita Levi Montalcini, per il giorno 22 aprile di ogni anno.

Art. 11 Norma finanziaria

1. Per l'attuazione delle finalità della presente legge e in coerenza con la programmazione degli obiettivi dei Piani sociali di zona di cui alla l.r. 19/2006 è assegnata una dotazione finanziaria pari a euro 200 mila per il corrente esercizio, in termini di competenza e cassa, sul capitolo di nuova istituzione denominato "Attuazione della l.r. 16/2019 recante 'Promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo e della buona salute'", nell'ambito della missione 12, programma 3, titolo 1, e corrispondente prelevamento, in termini di competenza e cassa, dal capitolo 1110070 "Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente in corso di adozione", missione 20, programma 3, titolo 1 del medesimo bilancio.

2. Per gli esercizi successivi, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si farà fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 29 della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell'ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli), nonché dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 30 APR. 2019

MICHELE EMILIANO



REGIONE PUGLIA

Allegato atto di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere Legge regionale "Promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo e della buona salute" Rif. Delibera di Consiglio regionale del 09/04/2019 n.268 ENTRATA

Allegato n.8/1 al D.Lgs. 118/2011

		PREVISIONI AGGIORNATE	VARIAZIONI	IONI	PREVISIONI AGGIORNATE
MINSIONE, PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE		ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE ESERCIZIO 2019	IN AUMIENTO	IN DIMINUZIONE	ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019
Disayanzo di amministrazione			0.00	000	
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 3 Interventi per gli anziani					
-	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa		0,00 200,000,00 200,000,00	0,00	
Totale Programma 3 Interventi per gli anziani	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa		0,00 200.000,00 200.000,00	00'0	
TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	residui presunii previsione di competenza previsione di cassa		0,00 200.000,00 200.000,00	0,00 0.00 0,00	
MISSIONE 20 Fondi c accantonamenti Programma 3 Altri fondi Titolo 1 Spese correnti	residui presunti previsione di competenza previsione di cussu		00'0 00'0	0,00 200,000,00 200,000,00	
Totale Programma 3 Altri fondi	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa		00'0	0,00 200,000,00 200,000,00	
TOTALE MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa		00'0	0,00 200,000,00 200,000,00	
TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa		0.00 200.000,00 200.000,00	0,00 200.000,00 200.000,00	
TOTALE GENERALE DELLE USCITE	residui presunti previsione di competenza previsione di cassa		0,00 206.000,00 206.000,00	0,00 200,000,00 200,000,00	

(*) La compilazione della colonna può essere rinviata, dopo l'approvazione della delibera di variazione di bilancio, a cura del responsabile finanziario.

IL DIRIGENTE
SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA
(Dott. Nicola PALADINO)

www.regione.puglia.it

LEGGE REGIONALE 30 aprile 2019, n. 17

"Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo".

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Titolo I
Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

1. La Regione Puglia, nel rispetto del diritto dell'Unione europea e, in particolare, in armonia con i principi di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), e con gli obiettivi generali in materia di attività economiche e prestazione di servizi, con le presenti norme detta disposizioni in materia di agenzie di viaggio.

Art. 2 Finalità

- 1. La Regione riconosce il ruolo strategico del turismo promuovendo l'attrattività del territorio regionale attraverso l'attuazione di politiche di miglioramento del livello della formazione e della qualificazione nel settore delle agenzie di viaggio.
- 2. L'azione regionale in materia di organizzazione di viaggi e turismo si informa ai seguenti principi:
 - a) sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, ai sensi dell'articolo 118, comma 1, della Costituzione;
 - b) semplificazione dell'azione amministrativa;
 - c) completezza, omogeneità delle funzioni, unicità della responsabilità amministrativa;
 - d) integrazione tra i diversi livelli di governo, mediante le necessarie forme di cooperazione e procedure di raccordo e concertazione;
 - e) miglioramento della qualità dell'offerta dei servizi prestati all'utente;
 - f) garanzia di un livello di formazione professionale con carattere di omogeneità in grado di qualificare i soggetti aspiranti all'esercizio dell'attività di direttore tecnico di Agenzia di viaggio;
 - g) salvaguardia e tutela del consumatore.
- 3. Alla Regione spetta la programmazione e l'indirizzo generale.

Art. 3

Riconoscimento delle associazioni di categoria

1. La Regione Puglia riconosce l'attività delle associazioni di categoria nazionali maggiormente

rappresentative a livello regionale che svolgono, per i soggetti associati, attività di formazione, aggiornamento professionale, rappresentanza, tutela e assistenza.

- 2. La maggiore rappresentatività è determinata dalla presenza di una rappresentanza regionale a cui facciano capo un numero di associati non inferiore al 5 per cento di quelli operanti sul territorio regionale.
- 3. La Regione riconosce, con atto del dirigente della Sezione turismo, d'ora innanzi Struttura competente, le associazioni maggiormente rappresentative quali organismi di raccordo e consultazione con il sistema istituzionale.
- 4. Le associazioni, di cui al comma 1, devono avere sede stabile e operare nel territorio regionale.
- 5. La Regione definisce forme di consultazione delle associazioni di cui al comma 1, qualora ne ravvisi la necessità nello svolgimento delle proprie funzioni.

Art. 4 Strumenti di autodisciplina

1. La Regione favorisce l'elaborazione di codici di autodisciplina finalizzati al controllo degli standard qualitativi riferiti ai servizi offerti dagli aderenti alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Titolo II Agenzie di viaggio e turismo

Art. 5 Finalità

1. Il presente titolo disciplina le attività delle agenzie di viaggio e turismo e l'organizzazione di viaggi esercitata anche da associazioni senza scopo di lucro, gruppi sociali e comunità a tutela del consumatore.

Art. 6 Definizione e caratteristiche dell'attività

- 1. Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano in via principale attività di produzione, organizzazione, prenotazione e vendita di biglietti di viaggi, soggiorni e servizi turistici collegati, ovvero intermediazione nei predetti servizi o entrambe le attività.
- 2. Le attività di cui al comma 1 possono essere realizzate anche nella forma on line.
- 3. Le agenzie di viaggio e turismo, nell'esercizio delle loro attività, stipulano contratti di viaggio ai sensi della normativa statale vigente in materia.
- 4. Le agenzie di viaggio e turismo, in aggiunta alle attività di cui al comma 1, possono svolgere ulteriori attività stabilite con deliberazione di Giunta regionale, ivi comprese quelle di informazione e accoglienza turistica.

Art. 7

Apertura ed esercizio delle agenzie di viaggio e turismo

- 1. L'esercizio delle attività delle agenzie di viaggio e turismo è soggetto alla preventiva presentazione di una Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), su modello regionale, al comune competente per territorio.
- 2. Il comune è tenuto a verificare, utilizzando i sistemi informativi messi a disposizione dallo Stato, che la denominazione prescelta non è uguale o simile ad altre adottate da agenzie già operanti sul territorio nazionale, fermo restando che non può, in ogni caso, essere adottata la denominazione di comuni, province o regioni italiane.
- 3. L'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie già legittimate a operare, non è soggetta a SCIA autonoma ma a comunicazione al comune ove sono ubicati i locali in cui viene svolta l'attività, nonché al comune a cui è stata inviata la SCIA dell'agenzia principale e non necessita della nomina di un nuovo direttore tecnico.
- 4. Le agenzie di viaggio e turismo che svolgono l'attività on line sono soggette a tutte le disposizioni del presente titolo e per le stesse non è richiesta la destinazione d'uso commerciale dei locali.

Art. 8

SCIA e comunicazioni di variazioni

- 1. I titolari delle agenzie di viaggio e turismo hanno l'obbligo di comunicare preventivamente al comune la variazione del legale rappresentante nel caso in cui il titolare sia una persona giuridica, il trasferimento di sede nello stesso comune e la sostituzione del direttore tecnico.
- 2. Deve essere presentata una nuova SCIA per la variazione di denominazione dell'agenzia di viaggio e turismo, per il trasferimento di sede in altro comune, per il cambio di titolarità, ogni qual volta si modifica la persona giuridica, la ragione sociale o la denominazione societaria, nonché per la cessione d'azienda o di ramo d'azienda, per il conferimento o la fusione.
- 3. Le agenzie di viaggio e turismo devono esporre in modo visibile l'autorizzazione all'esercizio dell'attività oppure la SCIA.
- 4. La chiusura delle agenzie di viaggio e turismo deve essere comunicata al comune competente.

Art. 9

Trasferimento di azienda o di suo ramo

- 1. La cessione per atto tra vivi o a causa di morte, di azienda o di suo ramo, esercenti attività di agenzia di viaggio e turismo, è consentita purché tale attività alla data di presentazione della SCIA non sia soggetta a provvedimenti di sospensione o interruzione.
- 2. Il subentrante deve comunque garantire il rispetto delle disposizioni del presente titolo.

Art. 10 Assicurazione

- 1. Le agenzie di viaggio e turismo stipulano, prima della presentazione della SCIA, congrua polizza assicurativa per la responsabilità civile al fine di garantire ai clienti il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione degli obblighi assunti contrattualmente.
- 2. Le polizze assicurative devono specificare i criteri di determinazione del premio, i massimali di risarcimento e le specifiche clausole volte ad assicurare la liquidazione a breve termine del risarcimento dovuto al cliente, in conseguenza della mancata o difettosa prestazione dei servizi pattuiti.
- 3. Le agenzie di viaggio e turismo assicurano che i contratti di organizzazione di pacchetto turistico siano assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie che, per i viaggi all'estero e i viaggi che si svolgono all'interno di un singolo Paese, ivi compresi i viaggi in Italia, nei casi di insolvenza o fallimento dell'organizzatore o del venditore, ai sensi dell'articolo 47, allegato 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell' articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), garantiscano senza ritardo, su richiesta del viaggiatore, in alternativa:
 - a) il rimborso del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto e il rientro immediato del viaggiatore, nel caso in cui il pacchetto include il trasporto del viaggiatore, nonché, se necessario, il pagamento del vitto e dell'alloggio prima del rientro;
 - b) la continuazione del pacchetto.
- 4. Le agenzie di viaggio e turismo inviano, entro il 31 dicembre di ogni anno, al comune competente per territorio, la documentazione comprovante la sussistenza della copertura assicurativa per la responsabilità civile di cui al comma 1, relativa all'anno successivo.

Titolo III Direttore tecnico agenzia di viaggi

Art. 11 Direttore tecnico. Abilitazione

- 1. La responsabilità tecnica dell'agenzia di viaggio e turismo è affidata a un direttore tecnico.
- 2. L'abilitazione di direttore tecnico si ottiene a seguito di specifico corso di formazione professionale e relativo esame di abilitazione.
- 3. Il direttore tecnico ha il vincolo di prestare la propria opera con carattere di esclusività nell'agenzia.

Art. 12 Requisiti

1. I requisiti per il conseguimento dell'abilitazione di direttore tecnico di agenzia viaggi sono soggettivi, formativi e linguistici.

- 2. I requisiti soggettivi sono:
 - a) maggiore età;
 - cittadinanza italiana o in uno Stato membro dell'UE, ovvero cittadinanza extracomunitaria in regola con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione e di lavoro, fatti salvi eventuali accordi bilaterali in materia;
 - c) godimento dei diritti civili e politici;
 - d) assenza di condanne penali con sentenza passata in giudicato che comportino l'interdizione, anche temporanea, dell'esercizio della professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione o che siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata o che con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena.
- 3. Il requisito specifico formativo:
 - a) diploma di istruzione secondaria superiore, conseguito anche all'estero purché ne sia valutata l'equivalenza da parte della competente autorità italiana, nonché frequenza dello specifico corso di formazione, di cui al comma 2, articolo 11.
- 4. I requisiti linguistici prevedono il possesso di attestazioni di conoscenza della lingua inglese e di una ulteriore lingua straniera a scelta. La competenza linguistica della lingua inglese dovrà essere certificata attraverso una delle seguenti modalità:
 - a) certificazione di livello C1 del Common Framework of Reference for Languages rilasciato da enti certificatori formalmente riconosciuti, come previsto dal decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012, n. 59665 (Requisiti per il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del personale scolastico);
 - b) diploma di laurea magistrale nella lingua inglese;
 - c) attestazione, per il candidato "madrelingua" inglese, di titolo di studio equivalente almeno alla scuola secondaria di secondo grado, conseguito nella lingua madre, indipendentemente dal Paese di nascita o nazionalità dei genitori.
- 5. La competenza linguistica della seconda lingua straniera scelta dal candidato dovrà essere certificata attraverso una delle seguenti modalità:
 - a) certificazione di livello B1, per quanto riguarda le lingue europee, del *Common Framework of Reference for Languages* rilasciato da enti certificatori formalmente riconosciuti, come previsto dal d.m. 59665/2012 o, per quanto riguarda le lingue extraeuropee, attestato di equipollenza della certificazione;
 - b) diploma di laurea triennale nella seconda lingua straniera scelta;
 - c) attestazione, per il candidato "madrelingua" nella seconda lingua straniera scelta, di titolo di studio equivalente almeno alla scuola secondaria di secondo grado, conseguito nella lingua madre, indipendentemente dal Paese di nascita o nazionalità dei genitori.

Art. 13 Corso di formazione professionale

- 1. La Regione riconosce e autorizza i corsi di cui all'articolo 11, comma 2, per il conseguimento dell'abilitazione di direttore tecnico di agenzia viaggi.
- 2. L'erogazione dei suddetti corsi potrà avvenire attraverso organismi formativi accreditati e/o autorizzati secondo il vigente sistema di formazione professionale.
- 3. I corsi sono facoltativi per i candidati in possesso del diploma di laurea quinquennale, e/o rilasciato

in base al vecchio ordinamento, in Economia e commercio o titolo equipollente ai sensi di quanto previsto dal decreto Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009, n. 41318 (Equiparazione tra le classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui all'ex decreto 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi) e per i candidati che siano stati alle dipendenze ufficiali di un'agenzia viaggi da almeno tre anni e per i titolari di agenzie di viaggi con forma di ditte individuali o di società di persone da almeno tre anni.

4. La durata, i contenuti, i requisiti d'accesso e le modalità di attuazione del corso di formazione saranno stabiliti con successivo provvedimento della Giunta regionale, su proposta della Struttura competente per la formazione professionale, di concerto con la Struttura competente per il turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 14 Esame di abilitazione

- 1. Al termine della formazione è previsto un esame finale organizzato dall'ente che ha erogato il corso di formazione, dinanzi ad una commissione esaminatrice, nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia di certificazione delle competenze e secondo le specifiche disposizioni da adottare con il successivo provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 13, comma 4.
- 2. L'esame di abilitazione è sostenuto anche dai candidati non obbligati a seguire il corso di formazione.
- 3. Le spese di espletamento delle procedure relative all'esame di abilitazione sono poste a carico dell'organismo erogatore del corso di formazione.

*Art. 15*Commissione d'esame

- 1. La nomina dei componenti, effettivi, supplenti e aggregati, avviene con determinazione del dirigente della Struttura competente in materia di turismo della Regione Puglia.
- 2. I compensi spettanti alle commissioni sono stabiliti nella misura prevista dal decreto Presidente Consiglio dei ministri 23 marzo 1995, n. 546900 (Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetto dalle amministrazioni pubbliche).
- 3. A tutti i componenti delle commissioni spetta altresì il rimborso delle spese di trasporto, vitto e alloggio, alle condizioni e nella misura spettante ai dirigenti regionali e previa produzione di dovuta documentazione giustificativa della spesa sostenuta.

Art. 16 Attestato

1. A seguito del superamento dell'esame di abilitazione, è previsto il rilascio di un attestato di abilitazione di direttore tecnico di agenzia viaggi.

Titolo IV Uffici di biglietteria, Associazioni, gruppi sociali e comunità

Art. 17 Uffici di biglietteria

- 1. Le seguenti disposizioni non si applicano all'apertura di uffici da parte delle imprese esercenti servizi pubblici di trasporto ferroviario, automobilistico, di navigazione aerea, marittima, lacuale e fluviale, se l'attività svolta in tali uffici si limita esclusivamente alla prenotazione e vendita di propri biglietti di trasporto.
- 2. Sono altresì escluse dalle presenti disposizioni le mere attività di distribuzione dei titoli di viaggio.
- 3. Entro trenta giorni dall'apertura degli uffici di cui al comma 1, l'impresa esercente ne dà comunicazione al comune competente per territorio.

Art. 18 Associazioni, gruppi sociali e comunità

- 1. L'organizzazione occasionale, senza scopo di lucro, di viaggi, soggiorni e servizi turistici, rivolta esclusivamente ai propri aderenti, da parte di associazioni che operano nel settore del turismo giovanile e di associazioni, gruppi sociali, comunità ed enti concordatari, aventi finalità ricreative, culturali, religiose, assistenziali o sociali, nel limite di due volte l'anno, non è soggetta alle disposizioni del titolo 2.
- 2. Gli organizzatori di viaggi di cui al presente articolo stipulano, in occasione dell'organizzazione di viaggi, una polizza assicurativa di responsabilità civile, a copertura dei rischi derivanti agli associati, agli assistiti o ai sottoscrittori, dalla partecipazione all'attività svolta, per il risarcimento dei danni, coerente alla normativa statale vigente in materia.
- 3. Il comune, fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, ingiunge la cessazione di ulteriore attività, qualora accerti che non è stata stipulata la sopra richiamata assicurazione.
- 4. Gli enti locali e le scuole devono avvalersi per l'organizzazione di viaggi di agenzie di viaggio e turismo autorizzate.
- 5. È fatto divieto ai soggetti indicati nel presente articolo di pubblicizzare al di fuori dei propri aderenti, in qualsiasi forma, le iniziative di cui al comma 1 da loro organizzate, pena la sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 3.000,00.

Titolo V Competenze amministrative e funzioni

Art. 19 Elenchi regionali

1. La Struttura regionale competente istituisce apposito elenco regionale dei direttori di agenzia di viaggi, nei quali sono inseriti, a domanda, coloro che hanno superato l'esame di abilitazione.

- 2. I soggetti già abilitati in base a previgenti regimi normativi possono essere iscritti, a domanda, secondo procedure e modalità stabilite dalla preposta Struttura regionale.
- 3. La Struttura competente tiene, aggiorna e pubblica nell'area turismo del portale istituzionale della Regione Puglia l'elenco di cui al comma 1, che è di pubblica consultazione.
- 4. La Struttura regionale competente disciplina con proprio atto le modalità di tenuta e gestione dell'elenco di cui al comma 1.
- 5. La Regione, per facilitare l'accesso dei cittadini alle informazioni, pubblica sul proprio sito istituzionale e aggiorna periodicamente l'elenco delle agenzie di viaggio e turismo nonché delle sedi secondarie e delle filiali. Il comune dà tempestiva comunicazione alla Regione dell'apertura o chiusura di agenzie di viaggio e turismo, di filiali o sedi secondarie.

Art. 20

Funzioni amministrative di vigilanza e controllo.

- 1. Fatte salve le norme statali vigenti in materia, le funzioni di vigilanza, di controllo, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni amministrative di cui alle presenti disposizioni sono esercitate dai comuni territorialmente competenti.
- 2. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dai comuni sono incamerati dagli stessi a titolo di finanziamento delle funzioni svolte.

Art. 21

Sanzioni amministrative

- 1. Per le violazioni delle presenti disposizioni si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
 - a) è assoggettato alla sanzione pecuniaria da euro 5.000,00 a euro 15.000,00:
 - 1) chiunque intraprende le attività di cui all'articolo 7, senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione, oppure senza aver presentato la SCIA;
 - 2) il titolare dell'agenzia che si avvale di un direttore tecnico non abilitato, nonché colui che svolge attività di direttore tecnico senza possedere il requisito della abilitazione;
 - b) sono assoggettati alla sanzione pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 5.000,00:
 - 1) le associazioni previste dall'articolo 18 che effettuano attività in modo difforme da quella prevista dal presente titolo o a favore di non associati, o che contravvengono all'obbligo di stipulare la polizza assicurativa;
 - 2) le associazioni, i gruppi sociali e le comunità, di cui all'articolo 18, che contravvengono agli obblighi ivi previsti;
 - c) è assoggettato alla sanzione pecuniaria da euro 5.000,00 a euro 15.000,00 chiunque fa uso della denominazione o esercita l'attività di agenzia di viaggio e turismo senza aver ottenuto l'autorizzazione o presentato la SCIA;
 - d) è assoggettato alla sanzione pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 8.000,00 chiunque usa una denominazione diversa da quella autorizzata o per la quale è stata presentata la SCIA;
 - e) è soggetto alla sanzione pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 5.000,00 chiunque presta la propria attività non in forma esclusiva presso l'agenzia di viaggio e turismo della quale risulta direttore tecnico.

- 2. In caso di reiterazione delle violazioni di cui al comma 1 le sanzioni sono applicate nella misura del doppio di quella inizialmente irrogata e il comune procede alla revoca dell'autorizzazione o all'inibizione dell'attività.
- 3. Fermo il disposto di cui al comma 1, lettera a), chi esercita l'attività di agenzia senza la prescritta autorizzazione o SCIA non può avviare l'attività per un periodo di un anno dalla data di accertamento della violazione.
- 4. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
- 5. Il comune, nell'ambito delle competenze a esso conferite, dispone la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo o adotta i provvedimenti di inibizione dell'attività in caso di perdita di anche uno solo dei requisiti necessari per l'ottenimento della stessa, ovvero per mancata comunicazione, entro trenta giorni, delle variazioni intervenute.

Titolo VI Norme finali

Art. 22 Istituzione Servizio regionale "Professioni turistiche"

- 1. Nella struttura organizzativa della Regione Puglia con provvedimento di Giunta regionale, è istituito, nell'ambito della Sezione turismo, il "Servizio professioni turistiche" ed è individuata la relativa dotazione organica.
- 2. Il Servizio ha per oggetto le funzioni in materia di professioni turistiche, derivanti dalle competenze non fondamentali delle province e della Città metropolitana, trasferite alla Regione ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge regionale 27 maggio 2016, n. 9 (Disposizioni per il completamento del processo di riordino previsto dalla legge regionale 30 ottobre 2015, n. 31 (Riforma del sistema di governo regionale e territoriale)).

Art. 23 Abrogazioni

- 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni normative:
 - a) la legge regionale 15 novembre 2007 n. 34 (Trasferimento alle province della competenza amministrativa in materia di esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo);
 - b) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, del capo I della legge regionale 18 febbraio 2014, n. 6 (Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 15 novembre 2007, n. 34, 7 agosto 2013, n. 27 e 11 febbraio 1999, n. 11);
 - c) la legge regionale 30 settembre 2014, n. 38 (Modifiche alla legge regionale 15 novembre 2007, n. 34
 "Trasferimento alle Province della competenza amministrativa in materia di esercizio dell'attività di
 agenzia di viaggio e turismo");
 - d) gli articoli 28, 2 e 30, del capo II della legge regionale 9 aprile 2018, n. 13 (Disposizioni in materia di semplificazione amministrativa e di rafforzamento della capacità competitiva delle imprese turistiche
 - modifiche alla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11 "Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5,

6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217 delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro") e modifiche alla legge regionale 15 novembre 2007, n. 34 (Trasferimento alle province della competenza amministrativa in materia di esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo)".

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 30 APR. 2019

MICHELE EMILIANO

LEGGE REGIONALE 30 aprile 2019, n. 18

"Norme in materia di perequazione, compensazione urbanistica e contributo straordinario per la riduzione del consumo di suolo e disposizioni diverse".

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Titolo I Disposizioni in materia di riduzione del consumo del suolo

Art. 1 Finalità

- 1. La presente legge detta disposizioni in materia di pianificazione e trasformazioni urbanistiche al fine di conseguire obiettivi di contenimento del consumo di suolo, mitigazione e compensazione degli impatti ambientali, tutela del paesaggio e della bellezza dei contesti urbani storicizzati, miglioramento della qualità urbana.
- 2. A tal fine disciplina le modalità di applicazione, nell'ambito della redazione e attuazione dei piani urbanistici comunali, della perequazione, della compensazione urbanistica e di misure premiali.

Art. 2 Perequazione urbanistica

- 1. Gli strumenti della pianificazione urbanistica comunale perseguono la perequazione urbanistica intesa come l'insieme delle tecniche e delle modalità di attuazione delle trasformazioni degli ambiti ivi previsti, mediante attribuzione e cessione di quantità edificatorie, finalizzate a realizzare un'equa distribuzione dei costi e dei benefici determinati dalla pianificazione e ad assicurare al comune le aree destinate a dotazioni territoriali e a infrastrutture, in alternativa al ricorso a procedure espropriative.
- 2. La pereguazione urbanistica è finalizzata a:
 - a) evitare la disparità di trattamento tra proprietà immobiliari;
 - b) garantire l'indifferenza della proprietà nei confronti delle scelte di piano;
 - c) assicurare la realizzazione delle urbanizzazioni, dei servizi pubblici e sociali, della viabilità, del verde e dell'edilizia residenziale sociale;
 - d) promuovere lo sviluppo armonico della pianificazione con riferimento alla qualità ambientale, urbana, architettonica e paesaggistica.
- 3. La perequazione si realizza, nell'ambito delle previsioni del Piano urbanistico generale (PUG), con la definizione di un indice di edificabilità territoriale da applicare in ambiti di trasformazione specificatamente individuati, anche con il ricorso all'istituto del comparto edificatorio.

4. Agli ambiti di cui al comma 3 è assegnato un indice di edificabilità territoriale unico in presenza di caratteristiche omogenee o differenziato sulla base della classificazione delle aree in essi ricomprese. Detto indice è riferito alla capacità edificatoria complessivamente attribuita a prescindere dalla edificabilità e dalle destinazioni d'uso assegnate alle singole aree. Nella classificazione delle aree e nell'attribuzione degli indici si tiene conto del loro stato di fatto e di diritto, delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche, dell'edificato eventualmente esistente e del livello di infrastrutturazione.

Art. 3 Compensazione urbanistica

- 1. In presenza di vincoli preordinati all'espropriazione o della loro reiterazione, gli strumenti della pianificazione urbanistica comunale possono definire misure finalizzate a compensare, in alternativa all'indennità, i proprietari di aree o di beni immobili che il comune intende acquisire per la realizzazione di opere pubbliche. Tali misure consistono:
 - a) nell'attribuzione di quantità edificatorie da utilizzare secondo le previsioni degli strumenti della pianificazione urbanistica comunale;
 - b) nel riconoscimento di modifiche delle destinazioni d'uso di aree o immobili esistenti;
 - c) in trasferimenti o permute di aree.
- 2. Per l'attuazione della compensazione gli strumenti della pianificazione urbanistica comunale individuano i beni immobili da espropriare, definiscono un indice per la esatta determinazione delle quantità edificatorie da assegnare a fini compensativi e indicano gli ambiti di trasformazione o i comparti nei quali possono essere utilizzate.
- 3. La compensazione urbanistica non opera nell'ipotesi di apposizione di vincoli conformativi, in presenza dei quali può trovare applicazione lo strumento della perequazione urbanistica.
- 4. Il comune, nell'ambito del Programma triennale dei lavori pubblici, può prevedere la realizzazione di opere pubbliche stabilendo, in alternativa al corrispettivo in denaro e comunque nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici, il riconoscimento in favore dell'appaltatore di quantità edificatorie equivalenti al valore dell'intervento da realizzare così come determinato in sede di aggiudicazione. Gli strumenti urbanistici comunali individuano gli ambiti di trasformazione o i comparti nei quali dette quantità edificatorie possono essere utilizzate.

Art. 4 Misure premiali

- 1. Gli strumenti della pianificazione urbanistica comunale possono prevedere, in favore dei soggetti attuatori di trasformazioni edilizie e urbanistiche o dei proprietari di beni immobili meritevoli di tutela e valorizzazione, misure premiali a fronte di interventi volti a migliorare le condizioni urbanistiche, abitative, socio-economiche, ambientali, architettoniche e culturali dell'ambito di intervento.
- 2. Le misure premiali hanno lo scopo di incentivare:
 - a) l'eliminazione di detrattori ambientali;
 - b) la realizzazione di interventi di riqualificazione ambientale;

- c) la realizzazione di interventi di rigenerazione urbana ai sensi della legge regionale 1° agosto 2008, n.
 21 (Norme per la rigenerazione urbana);
- d) il miglioramento della qualità architettonica degli interventi edilizi e delle trasformazioni del territorio, in particolare attraverso il ricorso a concorsi di idee e progettazione, in coerenza con le previsioni di cui alla legge regionale 10 giugno 2008, n. 14 (Misure a sostegno della qualità delle opere di architettura e di trasformazione del territorio);
- e) la realizzazione di previsioni urbanistiche secondo requisiti di qualità ulteriori rispetto a quelli minimi obbligatori stabiliti dagli strumenti urbanistici e regolamentari comunali e dalle normative in materia di sostenibilità ambientale;
- f) la tutela, conservazione e valorizzazione di manufatti o edifici tradizionali e tipici, di valore storicoculturale, che, pur non essendo sottoposti a vincoli di natura storica, architettonica, paesaggistica e ambientale, presentano caratteri di significatività e rappresentatività del territorio tali da essere meritevoli di salvaguardia;
- g) la messa a disposizione del comune di superfici fondiarie con la relativa edificabilità o beni immobili da destinare alla realizzazione di interventi di Edilizia residenziale sociale.
- 3. Le misure premiali possono consistere:
 - a) nell'attribuzione di quantità edificatorie in incremento rispetto a quelle previste dagli strumenti della pianificazione urbanistica;
 - b) in modifiche delle destinazioni d'uso di aree o immobili già esistenti;
 - c) in trasferimenti o permute di aree;
 - d) nella riduzione del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione.

Art. 5 Strumenti di piano

- 1. Le previsioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, trovano applicazione attraverso gli strumenti urbanistici previsti dall'articolo 8 della legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio).
- 2. Le previsioni strutturali del PUG stabiliscono gli obiettivi da perseguire e i limiti entro i quali attuare la perequazione, la compensazione e le misure premiali, in coerenza con le linee fondamentali dell'assetto del territorio e le direttrici di sviluppo urbano.
- 3. Le previsioni programmatiche del PUG:
 - a) individuano gli ambiti di trasformazione entro i quali attuare la perequazione, definendo la quantità edificatoria mediante l'applicazione di un indice di edificabilità territoriale, unico in presenza di caratteristiche omogenee o differenziato sulla base della classificazione delle aree in essi ricomprese e in presenza di situazioni insediative pregresse;
 - b) individuano gli interventi volti a perseguire le finalità di cui agli articoli 3 e 4, definendo gli indici per la determinazione delle quantità edificatorie da assegnare a fini compensativi o premiali e stabilendo gli ambiti di trasformazione o i comparti, in loco o a distanza, nei quali dette quantità edificatorie possono essere utilizzate;
 - c) contemplano la possibilità di incrementare, sino a un massimo del 50 per cento, le quantità edificatorie da insediare negli ambiti di cui alla lettera a), a condizione che la quota in incremento sia riservata al comune per il raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli 3 e 4;
 - d) contemplano la possibilità di incrementare, in misura non eccedente il 30 per cento, l'indice di edificabilità di aree già urbanizzate o di mutare la destinazione d'uso delle medesime, per il raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli 3 e 4.

- 4. Il raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli 2 e 4 può essere perseguito nel PUG attraverso il comparto edificatorio che riunisce le proprietà immobiliari all'interno di un'area delimitata per cui è prevista una trasformazione ovvero una riqualificazione urbanistica unitaria e armonica. Su iniziativa pubblica o autonoma, i proprietari dei suoli ricompresi nel comparto possono riunirsi in consorzio al fine di presentare al comune il Piano urbanistico esecutivo dell'intero comparto in cui, ferma restando l'applicazione del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), vengono puntualmente definiti gli oneri gravanti sui proprietari connessi all'attuazione dei meccanismi perequativi e premiali di cui agli articoli 2 e 4. Per la costituzione del consorzio è sufficiente la partecipazione dei proprietari che detengano almeno il 51 per cento delle superfici catastali comprese entro il perimetro dell'area interessata, determinato in base al loro valore ai fini dell'applicazione della Imposta municipale unica (IMU).
- 5. La Giunta regionale allo scopo di agevolare la formazione e l'aggiornamento degli strumenti urbanistici comunali anche alla luce dei contenuti delle presenti disposizioni, interviene a favore dei comuni con i contributi diretti di cui alla legge regionale 20 agosto 1974, n. 31 (Contributi per la formazione di alcuni strumenti urbanistici), riconoscendo priorità ai comuni che adottino metodi e strumenti elettronici per la modellazione e la gestione informativa.

Art. 6 Limiti territoriali di applicazione

- 1. Al fine di ridurre il consumo di suolo, le quantità edificatorie riconosciute a titolo di misure premiali o compensazione non sono utilizzabili nelle zone territoriali omogenee E), di cui all'articolo 2 del d.m. 1444/1968.
- 2. Nelle medesime zone territoriali non si applicano, altresì, i meccanismi perequativi.

Art. 7 Circolazione delle quantità edificatorie

- 1. Le quantità edificatorie derivanti da perequazione, compensazioni o misure premiali riguardano proprietà immobiliari catastalmente individuate. Dette quantità edificatorie possono essere oggetto di libero trasferimento tra proprietà immobiliari, anche non contigue, purché in coerenza con le previsioni degli strumenti urbanistici comunali, con i piani e le norme urbanistiche sovraordinate, e concorrono alla definizione del valore degli immobili ai fini della relativa imposta comunale.
- 2. Gli atti di compravendita delle quantità edificatorie derivanti da misure premiali, compensazione e perequazione sono trasmessi al comune che provvede all'aggiornamento del registro di cui all'articolo 8.
- 3. Il certificato di destinazione urbanistica riporta anche l'indicazione delle quantità edificatorie derivanti da perequazione, compensazione e misure premiali.

Art. 8 Registro delle quantità edificatorie

- 1. Al fine di monitorare i processi di attuazione degli strumenti di pianificazione, i comuni istituiscono e aggiornano il registro delle quantità edificatorie in cui sono annotate, per ogni proprietà catastalmente individuata, le quantità edificatorie derivanti da perequazione, compensazione e misure premiali ai sensi della presente legge.
- 2. Le quantità edificatorie sono annotate nel registro di cui al comma 1, senza oneri a carico dei soggetti interessati, indicando:
 - a) i dati catastali dell'immobile;
 - b) l'ambito di trasformazione o le aree dal quale derivano le quantità edificatorie, nonché le aree nelle quali sono utilizzate;
 - c) le eventuali condizioni stabilite dagli strumenti urbanistici in merito alle possibilità di utilizzo delle quantità edificatorie;
 - d) gli estremi della nota di trascrizione dell'atto con cui sono state trasferite, costituite e modificate le quantità edificatorie.
- 3. Il registro è consultabile con le stesse modalità previste per gli strumenti di pianificazione ed è pubblicato nel portale web istituzionale del comune.

Art. 9

Contributo straordinario di urbanizzazione per interventi in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso

- 1. In attuazione dell'articolo 16, comma 4, lettera d-ter) e comma 4-bis. del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), nel caso di interventi su aree o immobili che richiedano, per essere ammissibili sotto il profilo urbanistico-edilizio, l'approvazione di varianti urbanistiche o il rilascio di deroghe o che prevedano un cambio di destinazione d'uso, è dovuto al comune, da parte del soggetto attuatore, un Contributo straordinario di urbanizzazione (CSU) in misura non inferiore al 50 per cento del maggior valore generato dai suddetti interventi. Tale contributo è definito sulla base dei criteri di cui al presente articolo ed è aggiuntivo rispetto al contributo per il rilascio del permesso di costruire.
- 2. Il contributo straordinario di cui al comma 1 è determinato dai comuni tenendo conto del valore di trasformazione dell'immobile, dei suoi costi e della tipologia di intervento a seconda che:
 - a) preveda variante urbanistica con incremento di volumetria/superficie o con una diversa destinazione dell'area;
 - b) preveda variante urbanistica con una diversa destinazione di aree destinate a servizi;
 - c) preveda una diversa destinazione urbanistica dell'area senza edificazione;
 - d) modifichi esclusivamente parametri edilizi senza incremento di volumetria/superficie o cambi di destinazione;
 - e) preveda un mero cambio di destinazione d'uso di fabbricati esistenti senza incremento di volumetria/ superficie.
- 3. Il maggior valore generato dalla trasformazione dell'immobile è pari alla differenza tra il valore di trasformazione calcolato con riferimento all'edificabilità di cui alla proposta di intervento (VT1) e il valore della trasformazione del medesimo immobile calcolato con riferimento alla edificabilità di cui alla disciplina

urbanistica previgente (VT0). Il valore di trasformazione dell'immobile (VT) è dato dalla differenza tra il valore di mercato del prodotto edilizio ottenibile dalla trasformazione dell'immobile (VM) e il costo di trasformazione (CT).

- 4. Il costo di trasformazione (CT) è costituito dalla sommatoria dei costi sostenuti per realizzare la trasformazione e deve tener conto delle seguenti voci:
 - a) costo di costruzione del fabbricato fissato dal comune in relazione alle diverse tipologie di intervento;
 - b) costo relativo ai contributi di cui all'articolo 16 del d.p.r. 380/2001;
 - c) costo relativo alle spese tecniche, che è fissato nella misura massima del 10 per cento del costo di costruzione del fabbricato e include tutte le prestazioni tecnico-professionali di qualsiasi natura;
 - d) onere complessivo, che è fissato nella misura massima del 20 per cento del costo di costruzione del fabbricato e include l'utile di impresa o profitto del promotore, gli oneri finanziari e gli oneri per la commercializzazione degli immobili.
- 5. In particolare, il contributo straordinario di urbanizzazione è così determinato:
 - a) nelle ipotesi di cui al comma 2, lettera a), è pari al 50 per cento del maggior valore generato dalla variante, secondo la seguente formula: CSU = 50% (VT1 VT0) = 50% [(VM1 CT1) (VM0 CT0)];
 - b) nelle ipotesi di cui al comma 2, lettera b), è pari al 50 per cento della differenza tra il valore finale di trasformazione dell'immobile generato dalla nuova destinazione urbanistica e il valore di monetizzazione fissato dal comune per l'area destinata a servizi, secondo la seguente formula: CSU = 50% [(VT1 - CT1) - valore monetizzazione];
 - c) nelle ipotesi di cui al comma 2, lettera c), è pari al 50 per cento della differenza tra il valore di mercato dell'area calcolato secondo la nuova destinazione urbanistica e quello calcolato secondo la destinazione previgente, in base alla seguente formula: CSU = 50% (VM1 - VM0);
 - d) nelle ipotesi di cui al comma 2, lettera d), è pari al 50 per cento della differenza tra il valore di mercato della porzione dell'immobile che ha beneficiato della deroga e il relativo costo di costruzione, secondo la seguente formula: CSU = 50% (VM CT);
 - e) nelle ipotesi di cui al comma 2, lettera e), è pari al 50 per cento della differenza tra il valore di mercato dell'immobile calcolato secondo la nuova destinazione d'uso e quello calcolato secondo la destinazione previgente, in base alla seguente formula: CSU = 50% (VM1 VM0).
- 6. Al fine di conseguire obiettivi di contenimento del consumo di suolo, recupero del patrimonio edilizio esistente e miglioramento della qualità urbana, al valore del contributo straordinario di urbanizzazione determinato sulla base dei criteri di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, i comuni applicano i seguenti coefficienti di moltiplicazione:
 - a) 0,80 per gli interventi che non determinano incremento del carico urbanistico previsto dagli strumenti urbanistici comunali e ricadono in contesti territoriali prevalentemente già edificati o urbanizzati;
 - b) 1,20 per gli interventi che determinano incremento del carico urbanistico previsto dagli strumenti urbanistici comunali e ricadono in contesti territoriali prevalentemente già edificati o urbanizzati;
 - c) 1,50 per gli interventi che non determinano incremento del carico urbanistico previsto dagli strumenti urbanistici comunali e ricadono in contesti territoriali non edificati o urbanizzati;
 - d) 2,00 per gli interventi che determinano incremento del carico urbanistico previsto dagli strumenti urbanistici comunali e ricadono in contesti territoriali non edificati o urbanizzati.
- 7. Per gli interventi realizzati nell'ambito di programmi integrati di rigenerazione urbana ai sensi della l.r. 21/2008 e per quelli realizzati ad esito di concorsi di progettazione ai sensi della l.r. 14/2008, i coefficienti di cui al comma 6 sono ridotti da un minimo dello 0,2 a un massimo dello 0,4 secondo quanto sarà determinato da ogni singolo comune. Nelle more delle determinazioni comunali, le riduzioni si applicano nella misura minima.

- 8. La somma riscossa dal comune per il contributo straordinario di urbanizzazione è vincolata a specifico centro di costo del bilancio comunale per la progettazione e la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria o di opere pubbliche e servizi nel contesto in cui ricade l'intervento o in altre parti del territorio comunale, oppure per l'acquisizione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche. Tale somma può altresì essere utilizzata per la redazione di strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale quali, a titolo esemplificativo, i piani urbanistici generali ed esecutivi, i programmi integrati di rigenerazione urbana, i piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche, i piani relativi alla mobilità, nonché per la progettazione e la realizzazione di: interventi per la messa in sicurezza idraulica e idrogeologica del territorio comunale; opere di mitigazione e di compensazione ecologica e ambientale non derivanti da puntuali obblighi o prescrizioni posti a carico dei privati in sede di approvazione di interventi di trasformazione urbanistico-edilizia; interventi pubblici di riqualificazione e rigenerazione urbana, edilizia, sociale e culturale quali, a titolo esemplificativo, dotazioni territoriali, arredi urbani, riqualificazione energetica di edifici pubblici, sviluppo di servizi sociali ed educativi per la promozione delle attività culturali, didattiche e sportive, riqualificazione dei beni pubblici o beni privati che assolvono a un interesse pubblico, recupero e valorizzazione di beni storici e artistici, miglioramento della qualità del decoro urbano, miglioramento delle aree destinate al verde.
- 9. Sono esclusi dal versamento del contributo straordinario di urbanizzazione:
 - a) gli interventi di iniziativa pubblica in variante agli strumenti urbanistici;
 - b) gli interventi relativi al mutamento di destinazione d'uso ove gli stessi siano già consentiti dagli strumenti urbanistici comunali;
 - c) le varianti in attuazione di procedimenti di valorizzazione del patrimonio pubblico immobiliare ai sensi dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria), convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133;
 - d) gli interventi realizzati ai sensi della legge regionale 10 dicembre 2012, n. 39 (Abbattimento delle barriere architettoniche mediante realizzazione di ambienti per persone con disabilità grave negli edifici di edilizia residenziale in proprietà);
 - e) gli interventi realizzati ai sensi della legge regionale 26 novembre 2007, n. 33 (Recupero dei sottotetti, dei porticati, di locali seminterrati e interventi esistenti e di aree pubbliche non autorizzate);
 - f) gli interventi straordinari di ampliamento realizzati ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale).
- 10. Fermo restando il pagamento del contributo straordinario secondo quanto stabilito dall'articolo 16, comma 4, lettera d-ter), del d.p.r. 380/2001, i criteri di calcolo previsti nelle disposizioni di cui al presente articolo non si applicano:
 - a) agli interventi contemplati da varianti ai piani urbanistici già adottate e in corso di approvazione alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni;
 - b) agli interventi per i quali sia stata presentata, alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, Comunicazioni inizio lavori asseverata (CILA), SCIA, SCIA in alternativa al permesso di costruire o istanza per il rilascio del permesso di costruire, ovvero si sia positivamente conclusa la conferenza di servizi indetta ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133).
- 11. La somma dovuta a titolo di contributo straordinario può essere corrisposta per equivalente attraverso la cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche o, qualora sia previsto dagli strumenti urbanistici comunali, attraverso forme compensative diverse finalizzate al perseguimento di obiettivi di interesse generale ai sensi degli articoli 3 e 4 della presente legge.

Art. 10 Norma transitoria - Piani di Intervento

- 1. Nelle more dell'approvazione dei rispettivi Piani urbanistici generali ai sensi di quanto previsto dalla l.r. 20/2001, i comuni dotati di strumenti di pianificazione urbanistica, approvati ai sensi della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio), e del Documento programmatico per la rigenerazione urbana (DPRU) di cui all'articolo 3 della l.r. 21/2008, possono individuare, attraverso l'approvazione di appositi Piani di intervento in variante rispetto allo strumento urbanistico vigente, gli ambiti di trasformazione o i comparti in cui trovano applicazione le norme previste dalle presenti disposizioni in materia di compensazione urbanistica, di cui all'articolo 3, e di misure premiali, di cui all'articolo 4, prevedendo la possibilità di incrementare sino a un massimo del 20 per cento la capacità insediativa prevista dai predetti strumenti urbanistici e definendo gli indici per la determinazione delle quantità edificatorie da assegnare a fini compensativi o premiali.
- 2. I Piani di intervento interessano ambiti territoriali totalmente o prevalentemente edificati, devono essere coerenti con il DPRU e non possono comportare variante urbanistica finalizzata a trasformare in aree edificabili aree a destinazione agricola, comunque definite negli strumenti urbanistici comunali vigenti, fatta eccezione per quelle contigue necessarie alla realizzazione di verde e servizi pubblici nella misura massima del 5 per cento della superficie complessiva dell'area di intervento. Tale variante deve comunque essere compensata prevedendo una superficie doppia rispetto a quella interessata dal mutamento della destinazione agricola, destinata a ripermeabilizzare e attrezzare a verde aree edificate esistenti.
- 3. I Piani dì intervento devono rispettare i limiti di densità edilizia di cui al d.m. 1444/1968, e le soglie minime degli spazi per parcheggi fissate dall'articolo 41-sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica).
- 4. Il Piano di intervento è predisposto dal comune o proposto da altri soggetti pubblici o privati, anche tra loro associati, e assume gli effetti di strumento urbanistico esecutivo.
- 5. Il Piano è adottato con atto deliberativo del consiglio comunale.
- 6. Il sindaco, dopo l'adozione del Piano di intervento, convoca una conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico degli enti locali), tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni competenti per l'acquisizione dei necessari atti di consenso, comunque denominati, per concordare i termini del successivo accordo di programma.
- 7. In sede di conferenza di servizi le amministrazioni partecipanti, nel rispetto del principio di copianificazione, indicano le eventuali ragioni ostative o, ove possibile, le modifiche necessarie ai fini della conclusione positiva dell'intervento mediante l'approvazione dell'accordo di programma.
- 8. In caso di approvazione da parte della conferenza, lo schema di accordo di programma, sottoscritto dai soggetti intervenuti alla conferenza di servizi e corredato della documentazione tecnica e grafica prescritta, ivi compresa quella prevista dalle vigenti norme urbanistiche, è depositato per trenta giorni consecutivi presso la segreteria del comune interessato, durante i quali chiunque può prenderne visione.
- 9. L'effettuato deposito è tempestivamente reso noto al pubblico mediante la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP), nonché mediante l'affissione di un avviso all'albo pretorio con adeguata evidenza nel sito istituzionale dell'ente.
- 10. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nel BURP gli interessati possono presentare al comune le proprie osservazioni.

- 11. Entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, il soggetto proponente presenta le proprie deduzioni sulle osservazioni pervenute.
- 12. Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 11, il sindaco del comune interessato chiede al presidente della Giunta regionale la convocazione dei soggetti invitati alla conferenza di servizi per la valutazione delle osservazioni pervenute e la conclusione dell'accordo che è approvato entro i successivi trenta giorni con decreto del presidente della Giunta regionale.
- 13. L'accordo produce effetto di variante allo strumento urbanistico comunale con l'adozione della deliberazione consiliare di ratifica che deve intervenire, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall'adesione del sindaco all'accordo.

Titolo II Disposizioni diverse

Art. 11 Disposizioni in materia di aviosuperfici e campi di volo

- 1. In conformità con l'articolo 7, comma 1, lettera l), della legge regionale 15 dicembre 2000, n. 25 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di urbanistica e pianificazione territoriale e di edilizia residenziale pubblica), i comuni autorizzano la realizzazione di aviosuperfici e campi di volo per veivoli aeromobili nelle zone territoriali omogenee E) di cui all'articolo 2 del d.m. 1444/1968.
- 2. La richiesta di autorizzazione deve essere presentata allo sportello unico per le attività produttive, di cui al d.p.r. 160/2010, nel cui procedimento saranno acquisite le autorizzazioni e i nulla osta delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo nei casi in cui le aree risultino assoggettate.

Art. 12

Disposizioni in materia di applicazione della legge regionale 3 novembre 2016, n. 30

- 1. Per gli esercenti delle attività di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 3 novembre 2016, n. 30 (Norme in materia di riduzione dalle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas 'radon' in ambiente chiuso), che non hanno provveduto nei termini agli adempimenti previsti al medesimo articolo 4, comma 2, è consentito l'avvio delle attività di misurazione previste entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa segnalazione al comune competente. In caso di mancata trasmissione dei dati alle autorità competenti, entro e non oltre diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano i rimedi già previsti dall'alinea dell'articolo 4, comma 2, della l.r. 30/2016.
- 2. La mancata segnalazione al comune competente, prevista dal comma 1, impedisce la facoltà dell'avvalersi dei nuovi termini.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi

e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 30 APR. 2019

MICHELE EMILIANO

LEGGE REGIONALE 30 aprile 2019, n. 19

"Integrazioni alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 3 (Disposizioni in materia di attività irrigue e forestali), commissariamento dell'Agenzia per le attività irrigue e forestali (ARIF) e abrogazione dell'articolo 11 della legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia)".

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

Integrazioni all'articolo 3 della legge regionale 25 febbraio 2010 n. 3

1. Dopo l'articolo 3 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 3 (Disposizioni in materia di attività irrigue e forestali), è aggiunto il seguente:

"Art. 3 bis Attività in ambito fitosanitario

- 1. Sono assegnate all'Agenzia le ulteriori seguenti funzioni di supporto all'Osservatorio fitosanitario regionale:
 - a) le misure di monitoraggio, prevenzione, estirpazione e comunicazione finalizzate alla gestione della batteriosi causata da Xylella fastidiosa;
 - b) l'attività istruttoria per il riconoscimento alle aziende agricole di eventuali contributi finanziari a fronte dei costi sostenuti alle stesse per l'attuazione delle misure fitosanitarie;
 - c) l'attività amministrativa, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1 della legge regionale 11 maggio 1990, n. 24 (Nuove disposizioni regionali ed adeguamento alle leggi nazionali in materia di avversità atmosferiche. Abrogazione delle leggi regionali 11 aprile 1979, n. 19 e 10 dicembre 1982, n. 38), in materia di interventi conseguenti a calamità naturale da Xylella fastidiosa finalizzata a garantire alle imprese agricole e alle aziende vivaistiche non agricole il diritto di accesso tempestivo al fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n.38);
 - d) la promozione e il monitoraggio dell'efficacia delle misure di ricostituzione del potenziale produttivo danneggiato dalla batteriosi causata da Xylella fastidiosa, nonché delle misure di ripristino dell'equilibrio ambientale delle aree infette.".

Art. 2

Commissariamento Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali (ARIF)

1. Per la riorganizzazione dell'Agenzia per le attività irrigue e forestali (ARIF), necessaria per integrare

le attività in ambito fitosanitario alle tradizionali attività irrigue e forestali, il presidente su designazione della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, nomina un commissario straordinario e due sub commissari, in carica per sei mesi, rinnovabili una sola volta, con oneri a carico dell'Agenzia stessa, senza oneri aggiuntivi sul bilancio regionale.

2. Il commissario e i sub commissari esercitano tutti i poteri attribuiti al direttore generale dall'articolo 8 della l.r. n. 3/2010.

Art. 3

Abrogazione dell'articolo 11 della legge regionale 29 marzo 2017, n. 4

1. L'articolo 11 della legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia), è abrogato.


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 30 APR. 2019

MICHELE EMILIANO







BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari Tel. 080 540 6372 / 6316 / 6317 - Fax 080 540 6379

Sito internet: http://www.regione.puglia.it/bollettino-ufficiale

e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile Dott. Francesco Monaco

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974 Edipress dei f.lli Caraglia & C. s.a.s. - 83031 Ariano Irpino (AV)